



Voto elettronico: sinossi concernente la revisione dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11)

Documentazione complementare sulla revisione dell'ODP

1. Panoramica sul cambiamento della numerazione

Confronto della numerazione fra il diritto vigente e il progetto della CaF																			
Diritto vigente (ODP)	27a	27b	27c	27d	27e	27e ^{bis}	27f	27g	27h	27i	27j	27k	27k ^{bis}	27l	27m	27n	27n ^{bis}	27o	27q
Progetto della CaF (P-ODP)	27a	27c	27d	27b	27h	27g						27j	27k	27l		27i	27i	27n	27o

2. Dettaglio delle modifiche: ODP / Progetto ODP (P-ODP) / Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE)

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
Art. 27a Prove del voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari	Art. 27a Autorizzazione di principio del Consiglio federale	
1 Le prove del voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari necessitano dell'autorizzazione del Consiglio federale.	(Art. 27a cpv. 1 P-ODP) Le prove del voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale. [...] (Art. 27a cpv.2 P-ODP) Se un Cantone chiede per la prima volta un'autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.	

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
2 Il voto elettronico nell'ambito di elezioni e votazioni popolari è ammesso soltanto in quanto nei Comuni designati a tal fine sia reso possibile per tutti gli scrutini che si svolgono alla stessa data.	<i>(Art. 27e cpv. 5 P-ODP)</i> Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.	
	<i>(Art. 27a cpv.4 P-ODP)</i> Le prove del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.	
3 Per quanto necessario allo svolgimento delle prove, i Cantoni possono derogare alle disposizioni della legge concernenti il voto per corrispondenza e il voto alle urne.	<i>(Art. 27a cpv.5 P-ODP)</i> I Cantoni cui è stata accordata l'autorizzazione di principio possono derogare se necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.	
4 Il voto per rappresentanza è vietato.	<i>(Art. 27h cpv.2 P-ODP)</i> Il voto per rappresentanza è vietato.	
Art. 27b Domanda di autorizzazione	Art. 27c Domanda	
1 La domanda di autorizzazione di una prova deve:	La domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio deve contenere:	
a. documentare che la prova può essere svolta conformemente alle prescrizioni del diritto federale;	a. l'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;	
b. contenere le disposizioni cantonali emanate a tal fine.	b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine;	
	c. l'indicazione del sistema che sarà impiegato e dei relativi certificati o documenti;	<i>L'ordinanza della CaF (RT VE) specifica i certificati e i documenti da produrre. Questi attestano che il sistema funziona conformemente a quanto stabilito dalla Confederazione.</i>
	d. la percentuale massima dell'elettorato che sarà coinvolto nelle prove;	
	e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l'autorizzazione di principio.	

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
2 La domanda di autorizzazione di più prove consecutive deve inoltre contenere la conferma che nel Cantone si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali.		<i>Non occorre confermare in special modo il corretto svolgimento di almeno cinque prove. Questa condizione è stabilita nell'art. 27a cpv. 3 P-ODP. La CaF dispone di tale informazione.</i>
Art. 27c Contenuto dell'autorizzazione	Art. 27d Contenuto dell'autorizzazione di principio	
1 Nell'autorizzazione, il Consiglio federale approva le deroghe alle prescrizioni della legge e stabilisce:	Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:	
a. per quali elezioni o testi federali è ammesso il voto elettronico;	a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;	
b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;	b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;	
c. per quali Comuni i risultati dell'elezione o della votazione ottenuti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.	c. il territorio in cui i risultati degli scrutini svolti nell'ambito della prova hanno effetto giuridicamente vincolante.	
2 Il Consiglio federale provvede affinché nessuna prova concerna più del 10 per cento degli aventi diritto di voto a livello federale. Nei referendum obbligatori in cui è richiesta anche la maggioranza dei Cantoni, bada inoltre affinché sia ammesso a votare per via elettronica non più del 30 per cento degli aventi diritto di voto di ciascun Cantone interessato; per il calcolo di questa quota non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto.	<i>(cfr. l'art. 27f P-ODP, riprodotto nel n. 3 alla fine del presente documento.)</i>	
3 Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in votazioni popolari federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima, purché il sistema non subisca modifiche sostanziali sotto il profilo tecnico od organizzativo.	<i>(Art. 27a cpv.3 P-ODP) Il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitatamente a una parte del territorio, a talune date e a taluni testi e per una determinata durata massima.</i>	

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
Art. 27d Condizioni di autorizzazione	Art. 27b Condizioni	
1 Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione soltanto in quanto siano soddisfatte le esigenze di cui al presente articolo e agli articoli 27e–27p. Deve segnatamente essere garantito che:	L'autorizzazione di principio è accordata se: a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale. In particolare deve prendere tutte le misure adeguate ed efficaci volte a garantire che:	
a. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto);	1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),	
b. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto);	2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),	
c. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare);	3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),	
d. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto);	4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),	
e. all'atto della determinazione dei risultati sia tenuto conto di tutti i voti (determinazione fededegna dei risultati);		<i>L'art. 27d cpv. 1 lett. e ODP non viene ripreso su raccomandazione dell'UFG. Questa esigenza risulta dai principi generali in materia di elezioni e di votazioni (Cost./LDP) e dall'ordinanza della CaF. Nel caso dell'art. 27d cpv. 1 lett. e ODP si tratta di una norma di comportamento</i>
f. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).	5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);	
	b. la Cancelleria federale ha appurato, sulla base dei certificati o dei documenti prodotti, che il sistema di voto elettronico prescelto dal Cantone permette di svolgere le prove conformemente al diritto federale.	<i>L'ordinanza della CaF specifica i certificati e i documenti da produrre. Questi attestano che il sistema funziona conformemente a quanto stabilito dalla Confederazione.</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
2 Il Consiglio federale autorizza le prove comprendenti codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche soltanto in quanto sia garantito che:		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
a. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche;		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
b. terzi non possano abusare in modo sistematico di codici di accesso, diritti di accesso o firme elettroniche;		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
c. le misure di sicurezza previste escludano qualsiasi pericolo di abusi mirati e sistematici.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
3 Il Cantone deve inoltre dimostrare di aver predisposto le misure tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove e di informare in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico.	<i>(La disposizione è stata ripresa in parte nell'art. 27c lett. a P-ODP [v. sopra] o nell'art. 27m cpv. 1 P-ODP [v. nel n. 3 alla fine del presente documento])</i>	
Art. 27e Protezione della formazione dell'opinione e dell'espressione del voto contro le manipolazioni	Art. 27h Protezione dalle manipolazioni	
1 Le istruzioni fornite al votante non devono indurlo a votare in modo precipitoso o sconsiderato.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
2 L'avente diritto di voto deve essere espressamente reso attento al fatto che trasmettendo il suo voto per via elettronica partecipa validamente a una consultazione popolare.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
3 Prima di votare, l'avente diritto di voto deve confermare che ha avuto la possibilità di prendere conoscenza della comunicazione di cui al capoverso 2.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
4 Durante l'operazione di voto devono poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.	<i>(Art. 27h cpv.1 P-ODP)</i> I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l'operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.	<i>L'art. 27h cpv.1 secondo periodo P-ODP viene ripetuto nell'ordinanza CaF. Il fatto che le sovrimpressioni manipolatrici siano vietate è menzionato come esempio nel P-ODP.</i>
5 L'avente diritto di voto deve poter correggere le sue scelte o interrompere la procedura sino all'invio del proprio voto.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
6 L'apparecchio utilizzato per votare deve segnalare al votante che il suo voto è giunto a destinazione.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
7 I dati devono essere trasmessi crittati in modo da escludere che nella procedura di voto siano ammessi documenti di voto elettronici modificati.		<i>Si rinuncia scientemente a questa esigenza poiché è troppo restrittiva.</i>
8 L'avente diritto di voto deve ricevere le indicazioni necessarie per controllare l'autenticità del sito Internet e del server utilizzati per votare.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
Art. 27e^{bis} Disabili	Art. 27g Aventi diritto di voto con disabilità	
L'attuazione tecnica deve tener conto delle esigenze degli aventi diritto di voto disabili, segnatamente degli ipovedenti, in quanto la sicurezza e il segreto del voto non ne siano limitati.	1 La procedura di voto elettronico dev'essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto con disabilità, segnatamente gli ipovedenti.	<i>L'ordinanza della CaF prevede qui disposizioni più dettagliate e rinvia a requisiti standard.</i>
	2 Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può prevedere agevolazioni per gli aventi diritto di voto con disabilità, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.	<i>Attualmente il sottogruppo di lavoro "sistemi di voto elettronico senza barriere" sta elaborando raccomandazioni che saranno in seguito per quanto possibile recepite nell'ordinanza della CaF.</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
Art. 27f Crittaggio	(stralciato)	
1 Le misure volte a tutelare il segreto del voto devono garantire che i voti espressi per via elettronica pervengano in forma anonima alle autorità competenti per lo spoglio e che non sia possibile rintracciarne la provenienza.		<i>Questa disposizione non viene ripresa poiché è troppo restrittiva. Vi sono metodi migliori per proteggere il segreto del voto.</i>
2 La trasmissione dei documenti di voto elettronici, il controllo della legittimazione al voto, la registrazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto nel catalogo elettorale e il deposito del voto nell'urna elettronica devono essere organizzati in modo da garantire che non sia mai possibile associare un voto a un determinato avente diritto di voto.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
3 I voti devono essere crittati nell'apparecchio utilizzato per votare sin dall'inizio della procedura di trasmissione. Possono essere trasmessi soltanto voti crittati. La procedura di trasmissione deve escludere qualsiasi possibilità di spiare o decrittare in modo mirato o sistematico documenti di voto elettronici.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
4 I dati per il controllo della legittimazione al voto non devono consentire di risalire all'identità del votante. Devono consentire all'autorità competente di controllare che questi abbia votato una sola volta.		<i>Il primo periodo viene stralciato poiché è troppo restrittivo. Il contenuto del secondo periodo viene ripreso nell'ordinanza della CaF.</i>
5 I voti espressi possono essere decrittati soltanto all'atto dello spoglio; sino ad allora sono conservati crittati nell'urna elettronica.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
Art. 27g Segreto del voto	(stralciato)	
1 Devono essere prese tutte le misure atte a escludere che possa essere stabilito un nesso tra un voto conservato nell'urna elettronica e la persona che lo ha espresso.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
2 Le applicazioni inerenti al voto elettronico devono essere chiaramente separate da tutte le altre.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
3 Durante l'apertura dell'urna elettronica, qualsiasi intervento sul sistema o su uno dei suoi componenti deve essere effettuato da almeno due persone; dev'essere verbalizzato e poter essere controllato da rappresentanti dell'autorità competente.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
4 Devono essere prese tutte le misure necessarie per escludere che informazioni occorrenti durante l'elaborazione elettronica possano essere utilizzate per violare il segreto del voto.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
Art. 27h Altre misure volte ad assicurare il segreto del voto	(stralciato)	
1 Durante lo svolgimento del voto nessun intervento estraneo deve poter essere effettuato sul server dell'elezione o votazione e sull'urna elettronica.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
2 I voti espressi devono essere memorizzati in forma anonima nell'urna elettronica. Il modo in cui sono ordinati i voti memorizzati non deve consentire di ricostruirne l'ordine di arrivo.		<i>Questa disposizione è troppo restrittiva e viene pertanto stralciata.</i>
3 Le istruzioni fornite al votante devono indicare in che modo il voto può essere cancellato da tutte le memorie dell'apparecchio utilizzato per votare.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
4 Il voto deve scomparire dallo schermo dell'apparecchio utilizzato per votare subito dopo essere stato trasmesso dall'avente diritto di voto. Il software utilizzato per l'elezione o la votazione non deve consentire di stampare il voto trasmesso.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
Art. 27i Controllo della legittimazione al voto	(stralciato)	
Prima di votare per via elettronica il votante deve provare all'autorità competente di avere diritto di voto.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
Art. 27j Unicità del voto	(stralciato)	
Il votante può essere ammesso a votare soltanto se è possibile escludere che abbia già votato.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
Art. 27k Protezione dei voti espressi	Art. 27j Affidabilità dei sistemi	
Con misure tecniche occorre garantire che in caso di guasto o di disturbo del sistema nessun voto sia irrimediabilmente perso. La verifica delle operazioni e il computo delle legittimazioni e dei voti espressi non devono essere pregiudicati.	1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi correttamente.	<i>Le misure da prendere conformemente all'art. 27j cpv. 1 P-ODP sono determinate dai requisiti in materia di sicurezza dell'ordinanza della CaF, che saranno definiti alla luce del rapporto del sottogruppo omologazione.</i>
	2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell'omologazione del risultato dello scrutinio.	
Art. 27k^{bis} Particolarità concernenti gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto	Art. 27k Impiego di un sistema gestito da terzi	
1 Un Cantone partecipante alla sperimentazione del voto elettronico può consentire l'accesso al proprio sistema di voto elettronico a uno Svizzero all'estero il cui Comune di voto si trova in un Cantone che non prende parte alla sperimentazione (Cantone terzo).	1 Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può: a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone; b. far capo a un'impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.	
2 Il servizio competente del Cantone terzo trasmette al servizio competente del Cantone partecipante alla sperimentazione i dati relativi all'avente diritto di voto, muniti di una firma elettronica e crittati.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
3 La firma elettronica deve soddisfare i requisiti di una firma elettronica avanzata secondo la legge del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica (FiEle). La firma è verificata mediante un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la FiEle.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
4 Prima che il Cantone terzo chiuda le urne, il servizio competente del Cantone partecipante alla sperimentazione gli comunica i risultati del voto in forma crittata. Il servizio destinatario deve verificare l'identità del mittente dei risultati e che questi ultimi siano pervenuti inalterati.		<i>Il primo periodo viene precisato e ripreso nell'ordinanza della CaF. Il secondo periodo viene stralciato poiché non è specifico al voto elettronico.</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
5 In collaborazione con la Cancelleria federale, i Cantoni interessati regolano contrattualmente i dettagli, segnatamente le responsabilità, le scadenze e la ripartizione delle spese.	2 In tali casi i Cantoni interessati, la Cancelleria federale ed eventualmente l'impresa in questione disciplinano i dettagli in un contratto.	
6 I Cantoni interessati presentano alla Cancelleria federale le misure da loro previste per evitare che le operazioni di voto di altri enti siano ostacolate da errori indipendenti dal sistema di voto elettronico, segnatamente dalla perdita o dalla divulgazione dei dati relativi alle legittimazioni o da difetti nell'allestimento di queste ultime.		<i>Questa disposizione non viene ripresa poiché il suo contenuto è disciplinato contrattualmente (contratto di hosting). La competenza per concludere simili contratti risulta dall'art. 27k cpv. 2 P-ODP.</i>
Art. 27/ Stato della tecnica	Art. 27/ Valutazione dei sistemi	
1 Prima di ogni votazione o elezione, i componenti tecnici utilizzati dalle autorità competenti, i software, l'organizzazione e lo svolgimento della procedura devono essere valutati secondo lo stato più recente della tecnica.	1 Un ente esterno indipendente, riconosciuto dalla Cancelleria federale, deve: a. confermare che i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti e che il sistema di voto elettronico funziona correttamente; b. verificare che i requisiti in materia di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano aggiornati.	<i>L'ordinanza della CaF disciplina i dettagli di questa disposizione, i quali saranno stabiliti alla luce dei lavori del sottogruppo omologazione. Per l'impiego del voto elettronico entro i limiti vigenti, le verifiche sono effettuate da un "gruppo di accompagnamento" costituito da rappresentanti di Cantoni non direttamente interessati. Per quanto concerne il previsto impiego del voto elettronico con il coinvolgimento di una maggiore quota dell'elettorato, le verifiche dei sistemi devono diventare maggiormente professionali. L'ordinanza della CaF risponde inoltre alle domande seguenti:</i>
2 Un ente esterno indipendente riconosciuto dalla Cancelleria federale deve confermare che i requisiti in materia di sicurezza sono soddisfatti e che il sistema di voto elettronico impiegato funziona. Questa esigenza si applica anche a ogni modifica del sistema.	2 Ogni rilevante modifica del sistema va sottoposta alla medesima procedura.	<i>Per quanto concerne il previsto impiego del voto elettronico con il coinvolgimento di una maggiore quota dell'elettorato, le verifiche dei sistemi devono diventare maggiormente professionali. L'ordinanza della CaF risponde inoltre alle domande seguenti:</i>
3 L'urna e il server dell'elezione o votazione devono essere protetti da qualsiasi attacco. Ai dati concernenti il voto e agli apparecchi devono poter accedere soltanto le persone autorizzate incaricate di: a. controllare la legittimazione al voto; b. verificare che nessuno eserciti più volte il diritto di voto;	3 La Cancelleria federale disciplina i dettagli.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Quali requisiti in materia di sicurezza devono essere rispettati?</i>

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
c. registrare l'avvenuto esercizio del diritto di voto; d. memorizzare i voti espressi dalle persone ammesse a votare.		<ul style="list-style-type: none"> • Quali standard o tecniche devono applicare gli enti esterni indipendenti per lo svolgimento delle verifiche? • Quali enti indipendenti sono riconosciuti dalla CaF?
Art. 27m Determinazione dei risultati	(stralciato)	
1 Prima della chiusura dell'urna elettronica non possono essere rilevati risultati intermedi dello scrutinio.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
2 Subito dopo la conclusione del voto elettronico, i voti devono essere decrittati conformemente alle disposizioni cantonali. Tale operazione è seguita dallo spoglio dei voti elettronici. Allo spoglio devono poter assistere rappresentanti degli aventi diritto di voto.	(l'art. 27m cpv. 2 terzo per. 3 ODP viene ripreso nell'art. 27m cpv. 1 P-ODP e ampliato sotto il profilo materiale. Il nuovo tenore è riprodotto nel n. 3 alla fine del presente documento.)	<i>Il contenuto del primo e del secondo periodo sono ripresi nel RT.</i>
3 Dopo lo spoglio, i voti elettronici devono essere sommati ai voti espressi in altro modo.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
4 Deve essere tenuto un registro concernente lo spoglio dei voti elettronici.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
5 I risultati non devono essere indicati con un grado di dettaglio tale da consentire di risalire al contenuto del voto.		<i>Il contenuto di questa disposizione è ripreso nel RT.</i>
Art. 27n Riconteggio in caso di irregolarità		
In caso di irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti elettronici viziati ed effettuare un nuovo conteggio volto a stabilire il risultato corretto.	(Art. 27i cpv.4 E-ODP) Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l'incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.	

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
Art. 27n^{bis} Controllo della plausibilità dei risultati elettronici	Art. 27i Verificabilità del voto elettronico	
	<p>1 I Cantoni che coinvolgono l'intero elettorato in una prova devono garantire che il regolare svolgimento del voto per via elettronica e la correttezza del suo risultato possano essere verificati.</p>	<p><i>La verificabilità è quel procedimento che consente di controllare la correttezza del risultato di uno scrutinio sulla base di mezzi tecnici reputati affidabili. Nel terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico, tale procedimento è stato ritenuto idoneo a documentare la corretta comunicazione dei risultati. Da un lato, gli aventi diritto di voto ricevono, dopo averlo espresso, la prova che il loro voto è pervenuto all'urna elettronica senza che vi siano state manipolazioni (si tratta della cosiddetta "verificabilità individuale"). D'altro lato, dopo il conteggio dei voti, viene fornita la prova che il risultato prende in considerazione soltanto un voto per ogni avente diritto di voto, unicamente i voti espressi da aventi diritto di voto nonché tutti i voti espressi validamente nel corso dello scrutinio (si tratta della cosiddetta "verificabilità universale"). I sistemi di voto elettronico ammessi per uno scrutinio che comprende l'intero elettorato cantonale devono permettere sia la "verificabilità individuale" che la "verificabilità universale".</i></p>
<p>Se il risultato di una votazione o di un'elezione è contestato, deve poter essere controllata la plausibilità del risultato elettronico. A tal fine vanno rese possibili le misure seguenti, garantendo la costante tutela del segreto del voto:</p>	<p>2 I Cantoni che coinvolgono soltanto una parte dell'elettorato in una prova devono poter controllare in altro modo la plausibilità dei risultati.</p>	

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
<p>a. verifica dei voti di prova espressi da controllori e verbalizzati;</p> <p>b. confronto delle percentuali di sì e di no, rispettivamente di elettori votanti, ripartite tra il voto per corrispondenza, il voto elettronico e il voto alle urne;</p> <p>c. confronto tra i voti elettronici scrutinati e i file di registro (file di log) del server della votazione o elezione.</p>	<p>3 La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.</p>	<p><i>L'art. 27i cpv. 3 P-ODP conferisce alla CaF la competenza di disciplinare in dettaglio la verificabilità e il controllo della plausibilità. Il contenuto delle lett. a-c ODP è ripreso nell'ordinanza della CaF.</i></p>
Art. 27o Consulenza scientifica	Art. 27n Consulenza scientifica	
<p>1 Il Consiglio federale può far rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.</p>	<p>1 La Cancelleria federale può rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni e disporre che talune prove siano sorrette da una consulenza scientifica.</p>	
<p>2 Se il Consiglio federale dispone che una prova sia sorretta da una consulenza scientifica, la Cancelleria federale stabilisce le condizioni quadro, segnatamente i costi e gli obiettivi, dei rilevamenti scientifici collaterali concernenti il profilo sociografico delle persone che partecipano a prove del voto elettronico.</p>	<p>2 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni quadro, segnatamente i costi e gli obiettivi, dei rilevamenti scientifici collaterali concernenti il profilo sociografico delle persone che partecipano a prove del voto elettronico.</p>	
<p>3 La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l'efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l'evoluzione della partecipazione al voto e l'incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.</p>	<p>3 La Cancelleria federale provvede in particolare a verificare l'efficacia delle prove del voto elettronico, segnatamente l'evoluzione della partecipazione al voto e l'incidenza sulle abitudini di voto, e assicura la coerenza delle verifiche.</p>	
<p>4 Dopo ogni votazione, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici concernenti il numero di voti espressi per via elettronica in ciascun giorno dello scrutinio.</p>	<p>4 Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l'utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.</p>	

Diritto vigente (ODP)	Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE risp. motivazione per lo stralcio
Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali	Art. 27o Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali	
1 Il Consiglio federale autorizza prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono garantiti il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme e se può essere escluso qualsiasi pericolo di abusi mirati o sistematici.	Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere qualsiasi pericolo di abusi mirati o sistematici.	
2 Gli articoli 27a-27p si applicano per analogia.		<i>Su raccomandazione dell'UFG si è rinunciato a questa precisazione. Per le prime prove con la firma elettronica si dovrebbe procedere all'adeguamento delle basi legali.</i>

3. Nuove disposizioni P-ODP

Progetto della CaF (P-ODP)	RT VE
Art. 27e P-ODP Nulla osta della Cancelleria federale	
1 Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.	
2 La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e il contenuto delle relative domande. Il nulla osta è concesso se la prova in questione soddisfa tutte le condizioni previste.	<i>L'art. 27e cpv. 2 P-ODP conferisce alla CaF la competenza di stabilire nella sua ordinanza le condizioni per la concessione del nulla osta.</i>
3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.	
4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.	
5 Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.	
Art. 27f P-ODP Limiti	
1 La Cancelleria federale stabilisce i requisiti che il sistema di voto elettronico deve soddisfare affinché:	<i>Le percentuali di elettorato coinvolto possono essere aumentate soltanto se sono attuati i relativi requisiti di sicurezza. L'attuazione dovrebbe essere svolta a tappe. L'ordinanza della CaF stabilisce quali requisiti devono essere rispettati per poter coinvolgere una percentuale maggiore di elettorato.</i>
a. il 30 per cento dell'elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero;	
b. il 50 per cento dell'elettorato cantonale possa essere ammesso a votare per via elettronica; non può tuttavia essere superato il limite del 30 per cento dell'elettorato svizzero;	
c. l'intero elettorato possa essere ammesso a votare per via elettronica.	
2 Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto. Nell'autorizzazione di principio possono essere escluse dal computo altre categorie specifiche, segnatamente gli aventi diritto di voto ipovedenti.	
Art. 27m P-ODP Informazione degli aventi diritto di voto	
1 I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.	
2 Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità in relazione al voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto. È fatto salvo l'articolo 7 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza.	